

**CONTRATTO EX 8 QUINQUIES DEL D.LG.VO 502/1992 E S.M.I. PER**

**L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER**

**PAZIENTI COVID POSITIVI**

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- nonostante le misure già poste in essere per fronteggiare la situazione emergenziale e, in particolare, nonostante un considerevole incremento di posti letto per terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive in ambito ospedaliero pubblico, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-1133 del 13 marzo 2020, ha riconosciuto che occorre individuare misure di carattere straordinario al fine di reperire posti letto anche in strutture private, autorizzate all'esercizio ex art. 8 ter del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i., da destinare a degenze per pazienti COVID-19 positivi;
- è necessario normare attraverso un contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 le modalità di gestione dei posti letto dedicati a pazienti COVID-19 positivi messi a disposizione dagli erogatori privati che verranno gestiti con personale proprio e sotto la responsabilità degli stessi;

**TRA**

l'ASL TO4, con sede legale in Chivasso, via Po 11, (C.F. 09736160012),  
 successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL" di seguito per brevità  
 denominata A.S.L. rappresentata dal Direttore Generale Dott. Lorenzo Ardissoni,  
 domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'A.S.L. medesima

**E**

la Società Clinea Italia SpA, con sede legale in Via San Donato, 97, Torino (TO),  
 (C.F. 10162800014), titolare della struttura "Vile Turina Amione", ubicata in Via Carlo  
 Angela n. 1, San Maurizio Canavese (TO), accreditata per l'erogazione delle  
 prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o  
 "Erogatore", rappresentata del rappresentante legale pro tempore, Thibault Jerome  
 Sartini, SRTTBL80T01Z110D, nato a Bondy (Francia) il 01.12.1980 e domiciliato per  
 il presente atto in San Maurizio Canavese (TO), via Carlo Angela n. 1, in via ordinaria  
 autorizzata, accreditata e a contratto per il numero di posti letto specificato nella  
 seguente tabella:

DISCIPLINA	POSTI LETTO		POSTI LETTO		POSTI LETTO	
	AUTORIZZATI		ACCREDITATI		CONTRATTATI	
	ex DGR	<i>di cui</i>	ex DGR	<i>di cui</i>	ex DGR	<i>di cui</i>
	6-10769	<i>ricoverati</i>	6-10769	<i>ricoverati</i>	12-3730	<i>ricoverati</i>
	16/02/2016	COVID	16/02/2016	COVID	27/07/2016	COVID
<b>RIABILITAZIONE PSICHIATRICA</b>	80		80		80	26
<b>LUNGODEGENZA NEUROPSICHIATRICA</b>	40		40		40	
<b>CAVS</b>	31		31		31	
<b>TOTALE</b>	<b>151</b>		<b>151</b>		<b>151</b>	<b>26</b>

**Art. 1. Requisiti della struttura**

La struttura (già autorizzata e accreditata ex DGR 6-10769 DEL 16/02/2009, Atto di accreditamento Determinazione Sanità Regione Piemonte n° 788 del 06/12/2016) è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo di durata dello stato di emergenza da Covid 19 in base alle certificazioni di autorizzazione congiunta rilasciata dalla Commissione di Vigilanza dell'ASL in data 18/04/2020 e di accreditamento dall'Arpa certificazione congiunta allegata al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l'attività di cui si tratta.

L'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'Unità di Crisi regionale e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da Covid 19.

Le parti concordano che al termine del periodo di vigenza del presente contratto si ristabilirà automaticamente la situazione di autorizzazione, accreditamento e contrattuale previgente alla fase di emergenza.

**Art. 2. Oggetto del contratto**

L'Erogatore si impegna a mettere a disposizione temporaneamente e senza riconversione del titolo autorizzativo e di accreditamento, su richiesta dell'A.S.L. ed in coordinamento con l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, nella struttura indicata nelle premesse del presente contratto i seguenti posti letto dedicati temporaneamente in via esclusiva al trattamento dei pazienti affetti da Covid 19:

Area	Disciplina	P.L. a contratto COVID
	Riabilitazione psichiatrica (56,40)	26
<b>TOTALE</b>		26

**Art. 3. Durata del contratto**

1. Gli effetti del contratto decorrono dalla sottoscrizione fino al 15 maggio 2020, fermo quanto previsto dal successivo art. 5.

2. L'eventuale proroga del presente contratto oltre il 15 maggio 2020, al perdurare dello stato di emergenza disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e comunque del fabbisogno laddove rilevato da specifici provvedimenti regionali, potrà essere concordata tra le Parti soltanto a condizione che intervenga una revisione del sistema tariffario che tenga conto di tutti i costi sostenuti dall'erogatore privato e che risulti per esso maggiormente remunerativa di quanto previsto dall'art. 5 commi 1, 2, 3, 4 del presente accordo, a seguito dell'adozione dei provvedimenti regionali in attuazione delle emanande disposizioni ministeriali in materia di valorizzazione delle prestazioni a favore dei pazienti COVID-19 positivi, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 8 aprile 2020 n. 32.

**Art. 4. Obblighi della Erogatore**

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

2. L'Erogatore si impegna a rispettare le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria, nonché della registrazione e codifica delle prestazioni.

3. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo

rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

4. Le prestazioni contrattate saranno erogate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. 5. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, l'Erogatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di A.S.L. e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

7. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'A.S.L. e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### **Art. 5. Valorizzazione economica delle prestazioni**

1. Le prestazioni di ricovero oggetto del presente contratto sono remunerate nella misura prevista dal tariffario regionale con valorizzazione a diaria prevista per i ricoveri di riabilitazione neuropsichiatrica, con le precisazioni che seguono.

2. Per gli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie remunerate in applicazione di quanto previsto al comma precedente, è previsto il riconoscimento di un ulteriore finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che, ai sensi della DGR N. 22-1133 del 13 marzo 2020 e smi, sarà corrisposto a seguito di specifica rendicontazione da parte dell'Erogatore in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti, nel limite massimo del 15% della remunerazione di cui al punto precedente.

3. Sono a carico dell'Erogatore tutti i costi connessi alla gestione dell'attività di ricovero (personale, farmaci, compresi eventualmente sangue ed emoderivati, dispositivi medici e di protezione, attrezzature, oneri assicurativi, ecc.).

4. In caso di difficoltà di reperimento di risorse, qualora l'A.S.L. fosse in grado di metterle a disposizione, l'Erogatore procederà al rimborso del costo relativo.

5. In caso di proroga del presente contratto oltre il 15 maggio 2020, le tariffe riconosciute all'Erogatore saranno quelle incrementate a seguito dell'adozione dei provvedimenti regionali in attuazione delle emanande disposizioni ministeriali in materia di valorizzazione delle prestazioni a favore dei pazienti COVID-19 positivi, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 8 aprile 2020 n. 32.

In particolare, l'Erogatore osserva che l'attuale individuazione tariffaria non è sufficientemente remunerativa ma, in un'ottica di fattiva collaborazione e, in attesa dei suddetti provvedimenti regionali, si rende disponibile ad erogare il servizio per la sola durata del rapporto contrattuale di cui all'art. 3 e con le specifiche di cui al comma 6 che segue.

6. In caso di mancata adozione entro il 15 maggio 2020 da parte della Regione Piemonte dei predetti provvedimenti tariffari incrementativi essenziali per il prosieguo dell'erogazione delle prestazioni, l'Erogatore cesserà l'effettuazione di nuovi ricoveri in favore di pazienti psichiatrici Covid positivi. I pazienti che risulteranno a tale data ancora ricoverati saranno dimessi non appena le condizioni cliniche lo renderanno possibile, con conseguente valorizzazione delle giornate di ricovero secondo le tariffe remunerative di cui al presente articolo oltre al riconoscimento di un ulteriore finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sino alla data effettiva di dimissione, nei limiti di cui al precedente comma 2.

7. Le prestazioni oggetto del presente contratto, che costituiscono "prestazioni

protette” ex DGR n. 37 -7557/2018: - saranno rese dall'Erogatore e dunque remunerate dall'ASL oltre il limite di budget assegnato all'Erogatore per le prestazioni ordinarie, budget meglio specificato negli allegati B) e C) della DGR n. 12-3730 del 27 luglio 2016, nella DGR n. 37 – 7057 del 14/06/2018 e nella DGR n. 9-960 del 31/01/2020; - e non saranno soggette alla regressione tariffaria di cui alla medesima DGR n. 37 – 7057 del 14/06/2018 (e analoghi provvedimenti applicabili all'annualità in corso).

#### **Art. 6 Modalità di pagamento**

L'Erogatore s'impegna ad emettere:

1. mensilmente fatture relative alle prestazioni erogate e valorizzate sulla base del tariffario regionale per il corrispondente valore di DRG dei pazienti dimessi nel mese antecedente all'emissione della fattura.
2. Al termine del contratto la fattura relativa al finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., e agli incrementi tariffari di cui al precedente art. 5 comma 5.

Le fatture di cui al punto 1. verranno pagate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura. Alle suddette fatture sarà allegata la documentazione che dispone il ricovero rilasciata dall'A.S.L. inviante.

È fatta salva la facoltà dell'A.S.L. contraente di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Gli importi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto che a seguito di ulteriori controlli risultassero non dovuti dall'A.S.L., se già versati, si compensano con

quelli dovuti a titolo di finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fatturati a fine contratto.

La fattura di cui al punto 2) verrà pagata, dopo le opportune verifiche circa la congruità e la riconducibilità dei costi agli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie, fatti salvi eventuali conguagli, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, così come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

#### **Art. 7 Clausola di manleva**

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate ed esonera il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

#### **Art. 8 Foro competente**

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'A.S.L. contraente, fatto salvo un preventivo tentativo di conciliazione in sede regionale.

**Art. 9 Adempimenti in ossequio alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione**

Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.L. contraente ai sensi dell'art.41, comma 4, D.Lgs 33/2013.

**Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'A.S.L. nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, nella figura del legale rappresentante pro-tempore della struttura o suo delegato.

**Art. 11 Registrazione**

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.  
Letto, confermato, e sottoscritto con firma elettronica qualificata.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Thibault Jerome Sartini

Dr. Lorenzo Ardisone